

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 21/12/2015 Prot.: 0029147 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

28147

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 97
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nicola Ignazio Finco,
Gianpaolo Enrico Bottacin, Roberto Ciambetti, Marino Finozzi,
Franco Gidoni, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà e Alberto
Semenzato relativa a: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
27 NOVEMBRE 1984, N. 58 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE." E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al
Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)


SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 97

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Bottacin, Gidoni, Sandonà, Semenzato, Ciambetti, Rizzotto e Finozzi

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 dicembre 2015.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Relazione:

Con legge nazionale 266/1991 la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La stessa legge stabilisce, inoltre, che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.

La legge regionale 58/1984 disciplina le attività regionali in materia di protezione civile, ed, in particolare, riconosce un ruolo importante al volontariato organizzato di protezione civile.

La Regione del Veneto conta 457 associazioni iscritte all'albo regionale per un totale di circa 18 mila volontari. Solo a titolo illustrativo, nell'ultima emergenza del tornado in Riviera del Brenta dell'8 luglio 2015, nei primissimi attimi sono stati attivati circa 70 gruppi di volontari.

Pertanto con la presente proposta di legge si vuole sostenere il comparto della protezione civile offrendo ai suoi volontari la possibilità di aderire ad una “polizza tipo” contro gli infortuni; si stabilisce, infatti, che la Regione del Veneto possa emanare un apposito bando per la selezione dell'organismo assicurativo più conveniente per la stipula di apposita polizza assicurativa per le organizzazioni di volontariato, valide in tutto il territorio nazionale durante le attività di addestramento e intervento.

Nello specifico, l'articolo 1 aggiunge la lettera c bis) all'articolo 2 delle legge regionale 58/1984 che impegna la Giunta regionale ad emanare il suddetto bando per la selezione dell'organismo assicurativo più conveniente, tramite la struttura regionale competente per la Protezione civile (articolo 2).

L'articolo 3 dà facoltà alle associazioni di aderire alla polizza stipulata dalla Regione Veneto tramite il bando di cui all'articolo 1 delle presente legge.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 “Obiettivi e attività regionali” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) emana apposito bando per la selezione dell'organismo assicurativo per la stipula di apposita polizza assicurativa per le organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 10 della presente legge, valide in tutto il territorio nazionale contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e intervento di Protezione Civile.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 “Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. All'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. L'emanazione di apposito bando di cui alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 2.”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 “Contributo al volontariato” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) dell'articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: *“Le associazioni possono aderire alla polizza di cui alla lettera c bis), comma 2, articolo 2”.*

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 "Obiettivi e attività regionali" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 "Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 "Contributo al volontariato" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE. (1) (2)

Art. 2 - Obiettivi e attività regionali.

1. Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti obiettivi:
 - a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
 - b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;
 - c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
 - d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile.
2. La Giunta regionale in particolare:
 - a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
 - b) approva, sentito il comitato di cui all'articolo 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
 - c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.
3. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare nella:
 - a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità;
 - b) pianificazione degli interventi di prevenzione, emergenza e di soccorso;
 - c) attivazione di un centro regionale di coordinamento in emergenza dotato anche dei necessari sistemi di collegamento e informativi;
 - d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso per costituire una propria dotazione permanente e/o concederli in uso ad enti locali e ad altri enti pubblici, a organizzazioni di volontariato, nonché ad altri organismi facenti parte del sistema nazionale di protezione civile;
 - e) concessione di contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici ed a organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
 - f) adozione di provvedimenti di competenza regionale per il superamento dell'emergenza, il ripristino di beni pubblici e privati danneggiati, nonché per il ripristino di condizioni di sicurezza;

g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile. (3)

(1) Gli articoli da 103 a 109 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni di riparto di competenza in materia di protezione civile e l'art. 110 istituisce il Fondo regionale di protezione civile.

(2) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 16, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , e del comma 1-bis del medesimo articolo 16, aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , nella parte in cui prevedono che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

(3) Articolo così sostituito da art. 2 legge regionale 16 aprile 1998, n. 17.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 5 - (Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile).

Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, la Giunta regionale si avvale principalmente della struttura regionale competente per la Protezione Civile.

In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:

- 1) alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
- 2) all'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
- 3) alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi
 - a) alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;
 - b) agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l'installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;
 - c) alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi e attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;
 - d) alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/ o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio apparecchi e mezzi di illuminazione;
 - e) ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;

f) alla gestione della sala operativa, nonchè della banca dei dati interessanti la Protezione Civile. (1)

(1) Articolo così modificato da art. 5 legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 che ha sostituito le parole “dell’ufficio” con le parole “della struttura regionale competente”.

Nota all’articolo 3

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 14 - (Contributo al volontariato).

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

I contributi sono concessi:

- a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
- b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
- c) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l’addestramento e per l’intervento.

Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell’apposito elenco, di cui alla lett. a) dell’art 10.

Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell’addestramento e dell’aggiornamento dei volontari, per le spese relative all’organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

L’assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.